NOTAIO GADDI CARLO
Roma, Via Pietro Cossa n. 13
Tel. 06/3611732 - Fax 06/3611530

REPERTORIO N. 34.142 RACCOLTA N. 24.503

VERBALE DI DEPOSITO DELLO STATUTO
DELL'AUCI ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di luglio, 14 luglio 2020 in Roma, nel mio studio in via Pietro Cossa, numero 13, alle ore 17,00 (diciassette).

Registrato a Roma 2
il 20/07/2020
N. 18499
Serie 1/T

Innanzi a me dott. Carlo GADDI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' presente

- MANGANIELLO Giovanni, nato ad Ariano Irpino (AV), il 5 agosto 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'"Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale – organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche come "AUCI – ONLUS", con sede in Roma (RM), in largo Francesco Vito, numero 1, codice fiscale numero 80415960584, iscritta all'anagrafe delle onlus presso la direzione regionale Lazio al numero 14735/2007 in data 27 febbraio 2007 e organizzazione non governativa riconosciuta con D.M. degli Affari Esteri 2007/337/005883/5 del 17 dicembre 2007, in virtù dei poteri spettantigli per legge e per statuto.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, in assenza dei testimoni,

premette che

- l'AUCI ONLUS (Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale) è nata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli per iniziativa del dottor Antonio Guglielmo LUCIA e di un gruppo di docenti e personale sanitario per rispondere alle necessità dei Paesi in Via di Sviluppo attuando interventi di cooperazione internazionale volti alla promozione di rapporti equi e solidali;
- in data 5 giugno 1978 è stata costituita con atto notarile del Notaio Paola Salaris di Roma repertorio numero 6, raccolta numero 3, registrato a Roma il 7 giugno 1978 al numero 6789 serie F e successivamente nel 1980 iscritta come ONG presso il Ministero degli Esteri;
- in data 8 febbraio 2007 con atto a mio rogito repertorio numero 11348 raccolta numero 8251 (registrato a Roma 2 il 20 febbraio 2007 al n. 2252 serie 1) l'associazione si è trasformata in ONLUS adeguando il proprio statuto con tutti i requisiti formali previsti dal decreto legislativo numero 460/1997 e tutte le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, al fine dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus;
- successivamente il decreto legislativo numero 117 del 2017

(Codice del Terzo Settore) ha previsto l'obbligatorietà per le associazioni, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore nonché del riconoscimento come ETS, di adeguare lo statuto alle disposizioni legislative;
- in data 12 giugno 2020 l'assemblea degli associati ha deliberato ed approvato con voto unanime il nuovo statuto che recepisce le indicazioni della suddetta normativa nonché riporta una serie di nuovi articoli, cosicchè l'AUCI – ONLUS, ai sensi del suddetto decreto legislativo assumerà la denominazione "AUCI – ETS" e sarà iscritta nel RUNTS non appena verrà istituito.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, MANGANIELLO Giovanni, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, mi richiede, nell'interesse dell'associazione stessa, di ricevere in deposito nei miei atti notarili, il nuovo statuto dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, al fine di provvedere alla registrazione e al rilascio di copie autentiche.
Aderendo alla richiesta del comparente, io Notaio ritiro lo statuto dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, consegnatomi dal predetto comparente, e lo allego al presente atto sotto la lettera "A".
Detto statuto composto di 21 (ventuno) articoli è redatto su 5 (cinque) fogli e non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili.
Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma di legge, e da me Notaio completato, del quale ho dato lettura al comparente, il quale dietro mia domanda lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per legge alle ore 17,15 (diciassette e quindici minuti).
Consta di due fogli di cui occupa pagine intere tre e fin qui della presente.

F.to MANGANIELLO Giovanni
Carlo GADDI Notaio

Allegato A al n° 24503

di Raccolta

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita in Roma l'Associazione denominata "AUCI - ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE" (di seguito denominata "AUCI" o "Associazione"). Costituita nel 1978 da personale docente e non docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore come associazione di volontariato internazionale, l'AUCI ha ottenuto nel 1980 l'idoneità come ONG dal Ministero degli Affari Esteri, rinnovata nel 2007 ai sensi della legge 49/1987. Nel 2016 l'idoneità è stata confermata ai sensi della legge 125/2014 e pertanto l'AUCI sarà iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore come previsto dall'art. 89, comma 9, del decreto legislativo 117/2017.

L'AUCI ha sede legale in Italia in Largo Francesco Vito 1, 00168 Roma, presso la Sede di Roma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito denominata "UCSC"). Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposite delibere dell'Assemblea - su proposta del Consiglio direttivo - che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

L'AUCI opera in coordinamento con l'UCSC e con la Fondazione Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" IRCCS (di seguito denominata "FPUG") in forza del protocollo d'intesa trilaterale siglato in data 15 novembre 2018 (Prot. FPG no. 0047200/18 del 21/11/2018).

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'AUCI, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) come "AUCI - ETS". L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'Ente.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta su delibera dell'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'Associazione:

1. non ha scopo di lucro;
2. è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolgendosi in particolare al mondo universitario ed avvalendosi delle sue

competenze;
3. fa propri i valori cristiani della solidarietà e fratellanza umana ispirandosi agli insegnamenti del Vangelo e impegnandosi a promuovere la giustizia sociale secondo il Magistero della Chiesa in una dimensione di sobrietà solidale nel rispetto e cura della nostra "casa comune";
4. condivide le fatiche e il cammino di crescita dei popoli in particolare dei paesi più poveri e in via di sviluppo;
5. si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;
6. svolge attività di cooperazione mediante progetti per interventi umanitari a carattere internazionale, anche di emergenza;
7. collabora con l'UCSC, operando in sinergia col Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale e altre realtà dell'Ateneo per la realizzazione delle attività di cooperazione internazionale;
8. collabora con enti, istituzioni ed associazioni, nazionali ed internazionali, per la migliore realizzazione degli scopi sopra indicati. In particolare, con le ONG che operano nel campo della cooperazione; gli ETS; le organizzazioni della società civile; gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l'Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguimento delle finalità dell'AUCI. In relazione alla propria ispirazione cristiana collabora con le strutture centrali e locali della Chiesa Cattolica, delle altre Chiese cristiane e, dove possibile, anche con istituzioni appartenenti ad altre religioni.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
n) cooperazione allo sviluppo;
o) attività di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un'area economica svantaggiata;
r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale;
z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'AUCI, in coordinamento con l'UCSC, e in particolare col suo Centro di Solidarietà Internazionale, e sollecitando la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti universitari e del personale tutto dell'UCSC/FPUG, opererà a titolo esemplificativo e non esaustivo per:

1. organizzare la formazione di operatori i quali si impegnino a lavorare come volontari nei paesi in via di sviluppo (PVS) per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
2. sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
3. assistere i volontari che operano nei PVS con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
4. promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
5. promuovere iniziative di carattere informativo e divulgativo sul tema della cooperazione internazionale;
6. segnalare progetti di interesse per gli studenti dell'UCSC che partecipano al programma di volontariato internazionale promosso dal Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale;
7. ottenere dagli opportuni donatori i finanziamenti necessari per realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Art. 4 - Volontariato

1) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere

rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (art.17 del CTS). Ogni forma di rapporto economico con l'AUCI, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
2) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1.
3) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
4) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente comma, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.
3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di giugno dell'anno successivo, con le modalità dell'art. 10 comma 4.
4) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della

relazione di missione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

5) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Soci

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o organizzazioni di volontariato con personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. In particolare, sarà promossa la partecipazione di docenti e studenti universitari e del personale tutto dell'UCSC/FPUG. Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8 comma 4. La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione delle norme statutarie dell'AUCI.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

1) i soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

b) a eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

c) a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;

d) a consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

2) i soci sono obbligati:

a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita. La quota sociale non è detraibile fiscalmente.

3) i soci si impegnano:

a) a mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vita dell'Associazione medesima.
b) a contribuire con competenza ad un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche dei Paesi in Via di Sviluppo.
4) i soci potranno anche sostenere l'AUCI mediante prestiti finanziari, di entità e durata liberamente scelte, effettuati mediante versamenti sui c/c bancari o postali intestati all'AUCI.

Art. 7 - Sostenitori

I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche le quali, non riuscendo a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, ne condividono le finalità e la sostengono con libere elargizioni.
I sostenitori non hanno diritto di voto ma possono, dietro domanda al Consiglio Direttivo, acquisire la qualifica di socio.
I sostenitori hanno diritto di essere informati regolarmente sulle attività dell'Associazione e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni assembleari e anche a quelle del Consiglio Direttivo se svolte in forma aperta.

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.
2) Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).
3) La qualità di socio è intrasmissibile.
4) La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.
5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può

ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente
e) il Tesoriere
f) l'Assistente pastorale
g) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà)

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

2) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4) La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima.

5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli

associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci.

8) I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale (art. 5 comma 3) e con le modalità previste dall'art. 10 comma 4.

2) L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

4) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e la relazione di missione (art.13 del CTS);

b) discute ed approva i programmi di attività;

c) elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;

d) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;

e) nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
i) delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
j) delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati (art. 6);
k) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
m) approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 4 ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei soci in regola con le disposizioni dello statuto.
2) La delega per l'Assemblea straordinaria può essere data anche ai membri del Consiglio direttivo.
3) L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti:
a) delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS, comma 1f);
b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo (at. 25 del CTS, comma 1h)

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a 9 (nove) membri; 6 (sei) (o più) eletti tra i soci dall'Assemblea e 3 (tre) nominati dalle istituzioni di riferimento.
2) L'Assemblea procede alla elezione dei 6 (sei) (o più) membri del Consiglio con scrutinio segreto. Gli eletti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3) In aggiunta ai Consiglieri eletti, sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Direttore del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale dell'UCSC, nominato dal Rettore, un rappresentante della FPUG, nominato dal Presidente della stessa, e un Assistente pastorale, nominato dall'Assistente Ecclesiastico Generale dell'UCSC. Anche i

membri di diritto restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinnovati.
4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.
6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
7) Il Consiglio direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i 6 (sei) (o più) membri eletti dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, e il Tesoriere. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei presenti alla riunione.
8) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
9) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
10) La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
11) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
12) I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo, sono considerati decaduti.
13) Il Consiglio direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo (art. 18) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.

14) I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario (comma 7) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.
15) Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del CTS e il Bilancio sociale;
c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
d) delibera sull'esclusione dei soci (art. 8 comma 5)
e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
f) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
g) determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 1;
h) ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
i) ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

Art. 14 - Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura (art. 13 comma 8).
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno; per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
a) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

e) inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
f) ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
g) in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 (trenta) giorni;
h) si avvale della collaborazione del Presidente uscente (Past President), anche attribuendogli delle deleghe, per qualsiasi esigenza necessaria al fine di garantire l'opportuna continuità.
i) si può avvalere della collaborazione di qualsiasi socio attribuendogli delle deleghe per specifiche esigenze associative.

Art. 15 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri; sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno o a richiesta del Presidente, le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Tesoriere potrà ricevere delega da parte del Presidente per compiere atti di ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari dell'Associazione (anche tramite canali remoti) quali per esempio versamenti, prelevamenti, curare incassi e pagamenti ed effettuare bonifici.
Il Tesoriere redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendolo poi al Consiglio direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, sarà fatta propria dal Presidente.

Art. 17 - Assistente pastorale

L'assistente pastorale ha la responsabilità di curare la formazione morale e la vita spirituale dei soci AUCI. E' nominato dall'Assistente Ecclesiastico Generale dell'UCSC tra gli assistenti pastorali in servizio presso la sede di Roma. E' membro del Consiglio Direttivo. Resta in carica per tre anni e può essere rinnovato. Decade dall'incarico se nel frattempo termina il suo servizio pastorale presso la sede di Roma dell'UCSC.

Art. 18 - Organo di controllo

1) L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste

dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;

d) attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

e) redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci;

f) può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);

Art. 19 - Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art.34 comma 2 del CTS.

Art. 20 - Durata e Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato

dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto Ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione l'Ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del parere, sono nulli.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.